



Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive

A.C. 1603-ter

Dossier n° 37 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
15 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1603-ter
Titolo:	Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Date:	
adozione quale testo base:	12 marzo 2019
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge governativo in esame deriva dallo stralcio del Capo III (articoli 6-11) del disegno di legge AC 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#)), recante *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione*; lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019. Il Comitato per la Legislazione ha reso il proprio parere sull'AC 1603-bis, composto dagli articoli rimanenti del disegno di legge originario, in data 11 giugno 2019.

Il disegno di legge in esame si compone di **6 articoli**, che mantengono la loro numerazione originale, andando **dal 6 all'11**.

L'**articolo 6** interviene sulla [legge n. 401 del 1989](#), relativa a Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive; in particolare, la **lettera a)** modifica l'articolo 6 della citata legge, che disciplina il c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, aggiungendo il reato di rissa tra quelli che possono comportare l'applicazione del DASPO e specificando che questo può essere determinato anche per fatti commessi non in occasione o a causa di manifestazioni sportive; le **lettere b) e c) del comma 1** intervengono, rispettivamente, sugli articoli 6-*quater* e 6-*quinqüies* della [legge n. 401 del 1989](#), per estendere anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti. Il **comma 2** dell'articolo 6 modifica l'[articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007](#) per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; aumenta al **comma 5** la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASPO.

L'**articolo 7** interviene sul c.d. Codice antimafia, di cui al [decreto legislativo n. 159 del 2011](#), per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal [codice di procedura penale](#), anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L'**articolo 8** stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto.

L'**articolo 9** apporta modifiche agli articoli 61 e 131-*bis* del [codice penale](#) ed è volto al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive.

L'**articolo 10** amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati.

L'**articolo 11** delega il Governo ad adottare un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi e prevedendo lo scorrimento del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema.

Tra le altre cose, i principi di delega prevedono – con la ricognizione, il coordinamento, e l'armonizzazione della normativa in materia anche penale e processuale non disciplinata dai codici – l'introduzione delle necessarie modifiche alla disciplina vigente per migliorarne la coerenza e sistematicità, adeguarne e semplificarne il linguaggio normativo (lettera a) nonché per adeguarne il contenuto alle novità introdotte dal provvedimento in esame (comma 2, lettera a); si dispone poi l'obbligo di espressa indicazione delle norme oggetto di abrogazione (comma 2, lettera b); i principi di delega del comma 3 rimettono invece al testo unico la previsione dei casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia. In base al medesimo comma dovranno inoltre essere previsti i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.

Relazioni allegate

Il provvedimento, nel testo precedente allo stralcio, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-*bis* (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-*ter* (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Gli articoli da 6 a 10 del provvedimento sono confluiti, in un testo sostanzialmente identico, nel [decreto-legge n. 53 del 2019](#) (articoli da 13 a 17), attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia (A.C. [1913](#)).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'**articolo 11, comma 2, lettera a)** prevede, come principio di delega, la ricognizione, il riordino il coordinamento e armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, non contenuta nei codici penale e di procedura penale, apportando le opportune modifiche "**volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa**"

Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che "qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato" (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare

ulteriormente il principio di delega, anche considerando il fatto che in sede di attuazione della delega si potrebbe incidere anche su normativa penale e processuale.

L'articolo 11, comma 5, prevede, al secondo periodo, che qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei rispettivi termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. "**tecnica dello scorrimento**").

Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

Al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).

Si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul progetto di legge C. [1603-bis](#).

L'articolo 11, comma 5, prevede, al quarto periodo, che, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e trasmetta nuovamente i testi alle Camere corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, le Commissioni parlamentari possano, nel termine di dieci giorni, "**esprimersi sulle osservazioni del Governo**".

Al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto.